



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E
PESCA, FORESTE**

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE LAZIO (CSR 2023-2027)

Bando pubblico dell'Intervento SRD03

***“Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in
attività non agricole”***



Articolo 1	5
Definizioni e quadro normativo di riferimento	5
Articolo 2	5
Descrizione e obiettivi dell'intervento	5
Articolo 3	6
Ambito territoriale di intervento	6
Articolo 4	7
Soggetti beneficiari	7
Articolo 5	7
Tipologie di investimento, spese ammissibili e periodo di eleggibilità delle spese	7
5.1. Spese ammissibili	9
5.1.2 Spese generali	9
5.2. Spese non ammissibili	10
5.3. Periodo di eleggibilità della spesa	10
5.4. Ragionevolezza della spesa	10
5.4.1 Ricorso ai costi di riferimento	11
5.4.2. Confronto tra preventivi	12
5.4.3. Valutazione tecnica indipendente dei costi	13
5.5. Cumulabilità degli aiuti, divieto di doppio finanziamento	13
Articolo 6	14

<i>Dotazione finanziaria e agevolazioni previste</i>	14
6.1. Intensità della spesa pubblica	14
<i>Articolo 7</i>	14
<i>Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni</i>	14
7.1 Impegni ed obblighi a carico del beneficiario	17
7.2 Autovalutazione dei progetti	17
<i>Articolo 8</i>	17
<i>Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno</i>	17
8.1 Ulteriore documentazione	18
8.2. Altre disposizioni	19
<i>Articolo 9</i>	19
<i>Criteri di selezione</i>	19
<i>Articolo 10</i>	25
<i>Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno</i>	25
10.1. Controllo amministrativo	26
10.2. Modalità di formazione della graduatoria	27
10.3. Concessione del sostegno	28
10.4. Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe	29
10.5. Variazioni in corso di realizzazione	30
<i>Articolo 11</i>	30
<i>Modalità di presentazione delle domande di pagamento</i>	30
11.1. Controllo amministrativo delle domande di pagamento	31
11.2. Pagamento dell'anticipo	31
11.3. Pagamento dell'acconto	32
11.4. Pagamento del saldo	32
11.5. Documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute	33
11.6. Parziale realizzazione dell'operazione	33
11.7. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	34
11.8. Obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario	34
11.9. Controllo in loco	34
<i>Articolo 12</i>	35
<i>Stabilità delle operazioni e controllo ex post</i>	35
<i>Articolo 13</i>	35
<i>Applicazione di sanzioni e reclami</i>	35
<i>Articolo 14</i>	36

<i>Disposizioni finali</i>	36
<i>Articolo 15</i>	36
<i>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)</i>	36

Il presente bando pubblico attiva il regime di aiuti di cui all'Intervento SRD03 *“Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”* del Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 del Lazio.

Articolo 1

Definizioni e quadro normativo di riferimento

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115, quelle pertinenti del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, come da ultimo approvato con decisione C(2024)6849 del 30/09/24, del Complemento per lo Sviluppo rurale del Lazio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 22 gennaio 2026, nonché quelle indicate nel paragrafo 2 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”*.

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

Articolo 2

Descrizione e obiettivi dell'intervento

Con il presente Avviso pubblico, viene data attuazione **all'intervento SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole**, previsto nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. L'Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile e dall'art.2 della LR 14/2006, la quale specifica le attività multifunzionali, quali:

- a) - Agriturismo;
- b) - Attività educative/didattiche;
- c) - Trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;
- d) - servizi multifunzionali così come individuati dall' art. 2 della L.R. 14/2006 inerenti allo sviluppo turistico e il benessere della persona nonché le tradizioni rurali e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
- e) Attività enoturistiche
- f) Attività oleoturistiche

Articolo 3

Ambito territoriale di intervento

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Nel caso in cui parte dell'azienda ricada in un'altra regione, l'ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale oppure la maggioranza della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio. Per l'individuazione del centro aziendale, si fa riferimento agli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale e alle informazioni desumibili dalla CCIAA.

In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili o in dotazioni (arredi, macchinari e attrezzature) solo qualora gli stessi siano realizzati o ubicati, nel caso di beni mobili, nel territorio regionale.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando gli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Nelle forme associate, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore Diretto e la qualifica di agricoltore in attività devono essere possedute, in relazione alla normativa prevista in materia:

- dal socio amministratore nel caso di società di persone (società di persone e in nome collettivo);
- dal socio accomandatario e amministratore nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni;
- dall'amministratore o membro del C.d.A. nel caso di società di capitali;
- dal socio di maggioranza con ruolo di rappresentanza e di amministrazione, affidato dallo Statuto (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di consiglio di amministrazione) nel caso di società a responsabilità limitata (s.r.l.) e cooperative;
- dall' amministratore e rappresentante della società in caso di società per azioni; in presenza di C.d.A., la qualifica di IAP o CD deve essere posseduta dalla maggioranza degli amministratori in carica;
- dalla maggioranza delle imprese aderenti alla rete di impresa.

In ogni caso il beneficiario deve essere un "agricoltore in attività". Per la definizione di "agricoltore in attività" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale *status* deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale. Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Articolo 5

Tipologie di investimento, spese ammissibili e periodo di eleggibilità delle spese

Sono previsti interventi per investimenti materiali e/o immateriali finalizzati alla diversificazione dei redditi delle aziende agricole attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività multifunzionali comprese quelle agrituristiche così come individuate all'art. 2 della L.R. 14/2006 e s.m.i.

Intervento A) - Investimenti per attività di agriturismo come definita dalla L.R. 14/2006 e s.m.i. quali:

- a.1) investimenti per l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- a.2) investimenti per la fornitura di servizi integrati e accessori all'attività agriturbistica attraverso l'organizzazione, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, di attività ricreative,

culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale, ed alla migliore fruizione degli stessi che si caratterizzano quali servizi integrati e accessori a favore degli ospiti della struttura agrituristica.

- a.3) investimenti per la degustazione di prodotti aziendali ivi compresa la mescita di vino, che si caratterizzano quali servizi integrati e accessori a favore degli ospiti della struttura agrituristica.
- a.4) investimenti per la somministrazione di pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri e, per il prodotto extraziendale, con preferenza per i prodotti ottenuti da aziende agricole presenti nel territorio regionale e, per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;

Intervento B) Investimenti per attività educative/didattiche

- b.1) investimenti per attività didattico-formativa e accoglienza del pubblico, in particolare nell'educazione dei bambini, giovani e adulti nell'ambito di attività scolastiche e/o extrascolastiche, denominate "fattoria didattica" come definite dall'art. 2 della Deliberazione di Giunta Regionale del 6 febbraio 2018, n. 62;

Intervento C) Investimenti per attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;

- c.1) investimenti per attività di multifunzionalità produttiva come definita dalla L.R. 14/2006 e s.m.i. (manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aziendali lavorati in azienda, derivanti da prodotti agricoli acquisiti in via prevalente, in misura maggiore del 50% per tipologia di prodotto, presso l'azienda agricola beneficiaria). Il prodotto agricolo (in entrata) oggetto di trasformazione deve sempre essere ricompreso nell'allegato I al trattato UE, mentre il prodotto trasformato (in uscita) non deve essere un prodotto incluso nell'allegato I al trattato UE.

Intervento D) Investimenti per i servizi multifunzionali così come individuati dall'art. 2 della L.R. 14/2006 e s.m.i

- d.1) Investimenti per i servizi multifunzionali così come individuati dall'art. 2 della L.R. 14/2006 e s.m.i inerenti allo sviluppo turistico e al benessere della persona nonché alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, connessi all'attività agricola tradizionale (ad esclusione di quelli integrati e accessori all'attività agrituristica) quali attività ricreative e culturali, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo da svolgere direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;

Intervento E) Investimenti per attività enoturistiche

- e.1) Investimenti finalizzati allo svolgimento di attività enoturistiche come definite dalla L.R. n. 14/2023;

Intervento F) Investimenti per attività di oleoturismo

- f.1) Investimenti finalizzati allo svolgimento di attività di oleoturismo come definite dalla L.R. n.14/2023.

5.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo:

1. costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. acquisto di nuove macchine, impianti, attrezzature e allestimento di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale e specificate nell'articolo 5 del presente bando, inclusa la messa in opera;
3. spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1 e 2, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, nonché le spese per le azioni informative e pubblicitarie e le spese per garanzie fideiussorie di cui all' art. 64 del Regolamento (UE) 2021/2116; l'importo delle spese generali è determinato secondo le modalità e i limiti indicati nel successivo paragrafo 5.1.2;
4. gli investimenti immateriali quali l'acquisizione o sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, solo se connessi agli investimenti materiali di cui ai punti 1 e 2;

Le spese relative agli investimenti immateriali di cui al punto 4, sommate alle spese generali di cui al punto 3, sono ammissibili per un importo massimo non superiore al 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui ai punti 1 e 2.

5.1.2 Spese generali

Le spese generali di cui al paragrafo 5.1, computate preventivamente nella domanda di sostegno, sono calcolate in percentuale sulla spesa totale ammessa per l'operazione, al netto delle stesse spese generali.

L'importo delle spese generali è determinato tramite l'utilizzo della "Metodologia per l'individuazione di costi semplificati per le spese di progettazione degli Interventi SRD "Investimenti" del PSP 2023-2027, aggiornata nel mese di novembre 2025, messa a punto dalla Rete Rurale Nazionale e ratificata con la Determinazione Regionale n. G12984 del 25/09/2026 a integrazione e parziale modifica del documento riportato all'allegato 8 alla citata determinazione n. G14332 del 29/10/2024.

Alla domanda di sostegno deve essere allegato il foglio di calcolo previsto dalla metodologia in argomento, elaborato dal soggetto richiedente.

Per la descrizione della metodologia e la determinazione dei costi si rimanda alla documentazione aggiornata disponibile sul sito della RRN all'indirizzo:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26923>

La percentuale (%) di spese generali derivante dal foglio di calcolo sopra richiamato non potrà tuttavia superare i seguenti massimali:

- 12%, se l'operazione prevede esclusivamente la realizzazione di opere e/o l'installazione di impianti tecnologici di produzione;

- 6%, se l'operazione prevede esclusivamente l'acquisto di macchine, attrezzature, impianti mobili e altre dotazioni della stessa natura.

Se l'operazione include entrambe le suddette tipologie di investimento, si applica il massimale collegato a quella prevalente in termini di spesa ammissibile.

Il compenso calcolato con questa modalità comprende tutte le spese generali indicate nel presente paragrafo e costituisce in ogni caso un costo di riferimento, per cui il contributo ad esso collegato è liquidato al beneficiario in base alla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Il sostegno relativo alle spese generali riconosciuto in sede di concessione deve essere pertanto rideterminato alla conclusione del progetto, elaborando nuovamente il previsto foglio di calcolo in funzione delle spese effettivamente sostenute.

5.2. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili al finanziamento le seguenti categorie di spesa:

- a) acquisto di beni immobili;
- b) acquisto di diritti di produzione agricola;
- c) acquisto di diritti all'aiuto;
- d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- e) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- f) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- g) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- h) acquisto di materiale usato. Per materiale usato si intendono quei beni che non sono classificabili tra i beni "nuovi di fabbrica". Per beni "nuovi di fabbrica" si intendono quei beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi di costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- i) interventi di mera sostituzione: sono considerati tali gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Per un'elencazione di interventi inquadrabili quali di mera sostituzione si rimanda allo specifico paragrafo delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" (DD n. G14863/2024);
- j) titoli di pagamento;
- k) IVA;
- l) realizzazione di impianti fotovoltaici a terra così come disposto dal Decreto Legge 7 maggio 2024 n. 60 convertito in legge il 4 luglio 2024 con il numero 95;
- m) spese immateriali quali corsi di formazione, informazione, visite guidate;
- n) spese connesse alla ristrutturazione di locali o unità immobiliari collocate nell'abitazione di residenza o domicilio dell'imprenditore agricolo;
- o) contributi in natura;
- p) spese di trasporto.

5.3. Periodo di eleggibilità della spesa

Sono ammissibili al contributo del FEASR le spese realmente sostenute (quietanzate) dal beneficiario nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e il termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Non sono comunque ammissibili al sostegno le operazioni che siano state fisicamente completate o pienamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Il suddetto limite relativo alla decorrenza della spesa eleggibile non vale per le spese generali connesse alla progettazione di investimenti (collegati agli interventi di cui all'art.73 e 74 del reg. UE 2115/2021), incluso gli studi di fattibilità, se sostenute non anteriormente ai 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Il beneficiario, con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda di sostegno, è consapevole di non avere nulla a che pretendere in caso di mancato riconoscimento della spesa.

5.4. Ragionevolezza della spesa

Il sostegno previsto è erogato ai beneficiari come rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, vale a dire corrispondenti a pagamenti effettuati, comprovati da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Pertanto, la ragionevolezza dei costi dichiarati dal beneficiario è verificata attraverso uno dei seguenti metodi, elencati in ordine di priorità:

1. Ricorso a costi di riferimento (prezzari regionali)
2. Confronto tra preventivi
3. Valutazione tecnica indipendente dei costi

5.4.1 Ricorso ai costi di riferimento

Ai fini della dimostrazione e della verifica della congruità e ragionevolezza della spesa, il richiedente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, e l'ufficio istruttore, in sede di controllo, utilizzano esclusivamente, nel caso di realizzazione di alcune tipologie di manufatti rurali destinati all'esercizio delle attività agricole - successivamente specificati - il costo di riferimento, (costo massimo ammissibile); tale costo è determinato imputando i dati qualitativi e quantitativi, desumibili dal progetto e dai relativi allegati tecnici, nell'applicativo "*Costi di riferimento per la realizzazione di manufatti a servizio delle attività agricole*" calcolato conformemente alla metodologia approvata con la Determinazione Regionale n. G14332 del 29/10/2024.

L'applicativo per il calcolo del costo di riferimento di tipologie di fabbricati rurali è accessibile al link: <https://agricoltura.regione.lazio.it/>

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature, laddove pertinenti alle attività multifunzionali oggetto di investimento, il costo di riferimento riconoscibile è determinato mediante l'accesso all'applicativo "*Determina il costo massimo della tua macchina agricola*" realizzato conformemente alla metodologia approvata con Determinazione Regionale n. G14332 del 29/10/2024.

Dove detti costi di riferimento non fossero applicabili, ai fini della predisposizione dei computi metrici si fa riferimento, per quanto di pertinenza, ai seguenti strumenti:

1. Prezzario delle opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 14.04.2023, pubblicata sul BURL n. 32 del 20 aprile 2023 per tutte le tipologie di manufatti diversi da quelli ricompresi nei costi di riferimento;
2. Prezzario delle opere agricole e forestali, approvato con determinazione dirigenziale n. G16794 del 30.11.2022, pubblicata sul BURL N. 103 del 15 dicembre 2022 come aggiornato al marzo 2023, come validato al Complemento di Sviluppo rurale (CSR) del Lazio 2023-2027 con

determinazione dirigenziale n. G14332 del 29/10/2024 recante “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno al Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027. DGR n. 391 del 20 luglio 2023 - Complemento di Sviluppo rurale (CSR) del Lazio 2023-2027. Articolo 3 c. 2 del DM 4 agosto 2023. Costi di riferimento per gli interventi non basati sulle superfici e gli animali (interventi "non SIGC")

Per le opere edili e le lavorazioni non rintracciabili nei pertinenti prezzi regionali, deve essere prodotto lo specifico “nuovo prezzo”, supportato da una dettagliata analisi dei costi, predisposta e sottoscritta dal tecnico progettista, seguendo lo schema per la formazione dei prezzi previsto nella citata Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio. I nuovi prezzi devono essere inseriti nel computo metrico e contraddistinti con la sigla NP. Non sono ammissibili “nuovi prezzi” relativi a lavorazioni e/o voci di costo individuabili nei prezzi regionali.

Per la determinazione delle spese generali si rimanda a quanto riportato nel pertinente paragrafo del presente bando pubblico.

5.4.2. Confronto tra preventivi

In caso di acquisizione, da parte di soggetti privati, di beni materiali (quali impianti tecnologici, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura) e di servizi non compresi nell’ambito degli strumenti di cui al paragrafo precedente, si procede con il confronto tra almeno tre preventivi di spesa.

Ciascun preventivo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- Dati relativi alla ditta offerente (ragione sociale/partita IVA o codice fiscale/n° iscrizione alla CCIAA/sede legale e/o amministrativa/contatti).
- Numero offerta e data.
- Descrizione dettagliata del singolo bene/servizio oggetto della fornitura, relative quantità (numero) o misure (ove pertinente) e prezzo unitario.
- Prezzo dell’offerta.
- Periodo di validità dell’offerta.
- Tempi di consegna/esecuzione/collaudato (ove pertinente) del bene/ lavoro /servizio oggetto di fornitura;
- Sottoscrizione da parte della ditta offerente.

Inoltre, i tre preventivi devono essere:

- rilasciati da tre ditte offerenti specializzate o che svolgono comunque attività compatibili con l’oggetto dell’offerta;
- comparabili, vale a dire omogenei nell’oggetto della fornitura;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono quindi riflettere i prezzi più vantaggiosi effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo);
- indipendenti, vale a dire rilasciati da tre ditte differenti, in concorrenza tra loro. Sono quindi da escludere le offerte riconducibili a un unico centro decisionale, sulla base di elementi chiari e univoci. A titolo di esempio, non possono considerarsi in concorrenza le ditte che abbiano lo stesso rappresentante legale o amministratore unico, i medesimi soci o membri del CDA, nonché le ditte che abbiano lo stesso indirizzo della sede amministrativa o legale o i medesimi contatti. Non possono inoltre essere ammessi preventivi per il medesimo bene/lavoro/servizio rilasciati da soggetti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile.
È previsto, altresì, che i suddetti collegamenti e rapporti non debbano sussistere tra le ditte offerenti e il soggetto che presenta la domanda di sostegno.

In allegato alla domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve presentare un prospetto di raffronto tra i tre preventivi, indicando quello scelto, nonché una relazione tecnico-economica redatta e

sottoscritta da un tecnico qualificato, in cui sia motivata, in modo esaustivo, la scelta del preventivo. Tale relazione non è obbligatoria nel caso la scelta ricada sul preventivo che riporta il prezzo più basso.

I preventivi devono essere richiesti e acquisiti dal richiedente, in sede di compilazione della domanda di sostegno, tramite l'apposita funzionalità "*gestione preventivi per la domanda di sostegno*" resa disponibile sul portale del SIAN. Solo in caso di mancata operatività di tale funzionalità sul SIAN, i preventivi devono essere richiesti e acquisiti tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC); sia i preventivi che copia delle PEC devono essere allegati alla domanda di sostegno. Della mancata operatività della funzionalità SIAN dovrà essere fornito riscontro dall'organismo pagatore AGEA.

5.4.3. Valutazione tecnica indipendente dei costi

Per le voci di costo relative all'acquisizione di beni per i quali non siano di applicazione le suddette disposizioni recate in ordine ai costi di riferimento o per le quali non sia possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, deve essere presentata una relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, diverso dal fornitore del bene e dal richiedente il sostegno, che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto e nella quale siano descritte in maniera esauriente le caratteristiche e le peculiarità che rendono il bene prescelto non sostituibile o non equiparabile ad altri similari in commercio, in termini di caratteristiche tecniche e/o di prezzo.

5.5. Cumulabilità degli aiuti, divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a), non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Inoltre, un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115.

Articolo 6

Dotazione finanziaria e agevolazioni previste

Per il finanziamento delle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando è stanziato un importo complessivo di € **10.000.000,00**.

Il suddetto stanziamento potrà eventualmente essere integrato sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del piano di finanziamento del CSR 2023-2027, in funzione del suo avanzamento fisico e finanziario, nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

Per gli investimenti di cui al presente bando, è ammesso un contributo in conto capitale da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento secondo le intensità di seguito definite.

6.1. Intensità della spesa pubblica

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del **50%** della spesa ammessa.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari sono fissati i seguenti massimali:

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- € **300.000,00** quale contributo pubblico massimo per ciascuna operazione di investimento;
- € **10.000,00** quale contributo pubblico minimo per ciascuna operazione di investimento;

Il sostegno è concesso in regime di “*de minimis*” e si applicano le condizioni previste dal Reg. U.E. 2023/2831. L'importo complessivo degli aiuti in “*de minimis*” concessi al beneficiario, non potrà superare 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Articolo 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il richiedente, oltre che essere identificato secondo quanto previsto all'articolo 4, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato e risultare “agricoltore in attività”;
2. avere una dimensione minima, espressa in termini di produzione lorda standard (PLS), pari a € 15.000,00 se in zona ordinaria, o a € 10.000,00 nel caso di aziende ricadenti in zone svantaggiate di montagna. Ai fini del calcolo delle PLS dell'azienda agricola, si fa riferimento alle PLS come risultanti dalle colture e dagli animali presenti sul piano di coltivazione del fascicolo aziendale e risultanti dall'algoritmo di calcolo disponibile sull'applicativo SIAN.
3. essere in possesso di una partita IVA in campo agricolo ed essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO. Inoltre, il soggetto richiedente deve essere iscritto all'INPS come IAP o come CD;

4. dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su immobili in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico immobile, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di immobili con caratteristiche almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità nel caso in cui la stessa comporta il mancato rispetto di uno o più requisiti o condizione di ammissibilità della domanda di sostegno, determina l'applicazione delle scadenze previste nel sistema dei controlli;
5. dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola e fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento attraverso la predisposizione del Piano aziendale. A tal fine:
- deve predisporre il “business plan” utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Nazionale della PAC accessibile dalla piattaforma SIAN, implementandolo con i dati economici e finanziari della propria azienda. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, il BPOL, come elaborato dall'applicativo ISMEA, deve produrre il risultato “MIGLIORA”;
 - presentare una relazione tecnica riguardante gli investimenti che intende realizzare, che dovrà contemplare almeno i seguenti elementi:
 - ✓ la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standard (PLS) totali, eventuali ricavi derivanti dai servizi multifunzionali già svolti dall'azienda in coerenza con quelli risultanti autorizzati/assentiti e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
 - ✓ elenco dei titoli autorizzativi e/o dichiarativi per le attività di diversificazione già svolte;
 - ✓ la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del CSR;
 - ✓ una sintetica indagine di mercato;
 - ✓ il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
 - ✓ i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
 - ✓ il cronoprogramma degli interventi;
 - ✓ il costo previsto per l'investimento suddiviso per tipologia, sulla base della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico per la compilazione delle domande in corrispondenza della “tipologia di investimento”;
 - ✓ l'esatta ubicazione degli interventi programmati;
 - ✓ inquadramento urbanistico degli eventuali interventi edilizi previsti con descrizione di eventuali vincoli esistenti (paesaggistico, idro-geologico,

- ✓ i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità.
- ✓ la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività multifunzionale

La relazione tecnica dovrà descrivere dettagliatamente tutte le attività agricole (tradizionali e di diversificazione come definite dalla L.R. 14/2006) già svolte e che saranno avviate dall'azienda. Essa dovrà inoltre essere coerente con i dati e le informazioni contenute nei titoli rilasciati ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della l.r. 1/2020 per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste e oggetto del piano di sviluppo per il quale si richiede il sostegno comunitario.

Lo strumento di inizio attività deve essere rilasciato dall'ente competente ai sensi dell'art.8 della L.R. 1 del 27 febbraio 2020 e della D.G.R. 306 del 7 maggio 2026.

Inoltre, esso può essere rilasciato, sempre dal medesimo ente, nel caso che l'inizio attività sia effettuato con gli strumenti dichiarativi quali: la SCIA, la NOTIFICA, la COMUNICAZIONE presentate al SUAP, così come previsto dall'art. 8 della citata L.R. n. 1/2020.

I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dalla Determinazione Regionale n. G12984 del 25/09/2026 (disponibile su portale <https://www.lazioeuropa.it/>);

6. Dimostrare, l'*immediata cantierabilità* delle opere/interventi e delle attività avviate. Il requisito si ritiene posseduto quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'attuazione degli interventi, tramite idoneo procedimento autorizzativo o con l'attivazione di un procedimento unico di cui all'art. 8 della L.R. 1/2020 e ai sensi di quanto disciplinato dalla D.G.R. 306 del 7 maggio 2026.

Nel caso di presentazione di titoli di natura dichiarativa (SCIA, CIL e CILA etc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno che i suddetti titoli non siano stati osservati dall'organismo competente; è comunque richiesta l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei requisiti di cantierabilità secondo il modello di cui al punto 11 dell'articolo 8 del presente bando;

7. Dimostrare, nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni;
8. Dimostrare, nel caso di investimenti per l'acquisto dei mezzi di trasporto, che essi siano specialistici e permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti connessi all'attività dell'impresa;
9. Non risultare impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
10. Possedere un punteggio minimo riconosciuto ai sensi dei criteri di selezione di cui al successivo

articolo 9 pari ad almeno 20 punti da raggiungere con almeno n. 2 (due) criteri di selezione;

11. Non risultare soggetto non affidabile, relativamente all'inadempimento per mancata restituzione di aiuti illegali passati (visura Deggendorf);

7.1 Impegni e obblighi a carico del beneficiario e relativa durata

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili
- effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato
- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post, ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, la qualifica di "agricoltore attivo", IAP o CD, il fascicolo aziendale;
- mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene realizzato l'investimento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
- Mantenere la prevalenza delle attività agricole tradizionali rispetto a quelle multifunzionali, sulla base di quanto previsto all'art. 2 bis della L.R. 14/2006, per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo.
- Mantenere l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali di cui all'art. 2 quater della L.R. n. 14/2006, per almeno i 5 anni successivi al pagamento del saldo.

7.2 Autovalutazione dei progetti

Prima di procedere alla presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 9 in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all'assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto, che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno, non potrà essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

Articolo 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Certificato rilasciato dal comune capofila per la dimostrazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD). La dimostrazione del requisito nel caso del CD può essere effettuata anche con l'ausilio del portale INPS, qualora il certificato non sia stato rilasciato dal comune capofila;
2. Relazione Tecnica che dovrà riportare almeno i contenuti previsti all'articolo 7 del presente bando;
3. "Business Plan" che l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Nazionale della PAC operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell'implementazione dei dati economici e finanziari dell'azienda;
4. tabella di autovalutazione dei criteri di selezione eventuale documentazione comprovante il possesso dei punteggi;
5. foglio di calcolo per il computo delle "spese generali" il download è disponibile al seguente link: (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26923>);
6. Preventivi o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi;
7. Titoli autorizzativi/strumenti dichiarativi non osservati dall'ente preposto a dimostrazione della cantierabilità delle opere e delle attività avviate;
8. Atti progettuali, computo metrico estimativo analitico delle opere e dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione e ripartizione del costo previsto per categoria di spese. Il documento rilasciato dall'applicativo informatico utilizzato per la verifica dei costi di riferimento di cui al precedente articolo 5.4.1 deve essere sottoscritto, oltre che dal beneficiario, anche da un tecnico qualificato in relazione alla tipologia di struttura per la quale si richiede il sostegno.
9. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 per il regime in "*de minimis*", resa dal richiedente ovvero, in caso di impresa unica, dalle imprese collegate, relativamente all'assenza di doppio finanziamento, da redigere utilizzando il modello facsimile allegato al presente bando pubblico (ALLEGATO 1);
10. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, con la quale si attesta la cantierabilità e il procedimento autorizzativo delle opere degli investimenti strutturali programmati e delle attività che siano esse nuove che di modifica di già esistenti (ALLEGATO 2);
11. Dichiarazione sostitutiva antimafia da presentare a cura del legale rappresentante ai sensi della normativa vigente e per richieste di contributo superiori a 150.000 euro (ALLEGATO 3);
13. Certificato di agibilità dei fabbricati nel caso di interventi che prevedono investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti, macchine e attrezzature (riferito ai locali destinati all'installazione di tali dotazioni).
14. Dichiarazione (per società di capitali) per la dimostrazione del requisito di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.1 Ulteriore documentazione

Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

- a. deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto;
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza; ed a seguire, nello specifico:
 - si approva il progetto;
 - si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
 - si assumono gli impegni specificati nel modello di domanda di sostegno;

- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
 - si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
 - si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto);
 - si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
 - si dichiara di essere a conoscenza degli impegni ex-post, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta l'applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni;
- b.** bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;
- c.** documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

8.2. Altre disposizioni

La Relazione Tecnica, il foglio di calcolo, gli elaborati progettuali e quelli per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità di cui, rispettivamente ai precedenti punti 2, 3, 5 dell'art.8 del presente bando, devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando pubblico.

Articolo 9 Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, esaminati ed approvati dal Comitato di Monitoraggio regionale.

Le domande di sostegno presentate per l'adesione al regime di aiuti attivato con il presente bando pubblico e ritenute ammissibili al finanziamento concorreranno a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue.

In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società con preferenza ai soggetti più giovani. *In caso di ulteriore priorità si fa riferimento alla data di*

presentazione delle domande di sostegno (rilascio informatico) con preferenza alle domande rilasciate prima.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività e investimenti da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa finanziata, gli stessi dovranno essere descritti nel "Business Plan" (BPOL) e nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo.

Ai fini dell'ammissibilità il punteggio dell'investimento programmato, dopo le valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno, deve risultare almeno pari al punteggio minimo di 20 punti ottenuto sommando almeno due criteri di selezione.

Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CODICE CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTEGGIO		
			Criterio	MAX Gruppo	MAX Principio
A. Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento (per esempio miglioramento della qualità delle aziende esistenti, differenziazione servizi offerti dalle aziende e loro grado di innovatività, caratteristiche dei servizi sociali offerti, sviluppo di attività volte alla sostenibilità ambientale, ecc.)	SRD03.A.1A	Investimenti relativi all'avvio di nuovi servizi multifunzionali e/o all'ampliamento dei servizi multifunzionali offerti	9	9	29
	SRD03.A.2A	Progetti che prevedono investimenti per attività agrituristiche	10	15	
	SRD03.A.2B	Progetti che prevedono interventi per attività di fattoria didattica	5		
	SRD03.A.2C	Progetti che prevedono interventi per attività di oleoturismo	15		
	SRD03.A.2D	Progetti che prevedono interventi per attività di enoturismo	15		
	SRD03.A.2E	Progetti che prevedono interventi per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali	6		
	SRD03.A. 3A	Iscrizione al Portale della Diversificazione (art. 11 L.R. 14/2023)	5	5	

PRINCIPIO DI SELEZIONE	CODICE CRITERIO	DESCRIZIONE CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTEGGIO		
			Criterio	MAX Gruppo	MAX Principio
B. Localizzazione geografica (per esempio aree a maggior grado di ruralità, interne, montane o svantaggiate, ecc.)	SRD03.B.4A	Azienda ubicata in area B	2	6	11
	SRD03.B.4B	Azienda ubicata in area C	4		
	SRD03.B.4C	Azienda ubicata in area D	6		
	SRD03.B.5A	Aziende ubicate in Aree Naturali Protette ricadenti nel territorio regionale e siti della Rete Natura 2000	5	5	
C. Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati (per esempio aziende biologiche, ecc.)	SRD03.C.6	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta (biologico, DOP/IGP, SQNPI, ecc.)	10	10	35
D. Qualificazione sociale dell'impresa	SRD03.D.7	Aziende che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l'INPS	10	10	
E. Tipologia del beneficiario (per esempio giovani, imprese femminile, ecc.)	SRD03.E.8	Agricoltori con età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti	15	15	
F. Tipologia di investimenti (es. investimenti ambientali, recupero patrimonio edilizio, impiego materiali certificati, ecc.)	SRD03.F. 9A	Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 1	5	15	15
	SRD03.F. 9B	Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 2	10		
	SRD03.F. 9C	Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 3	15		
	SRD03.F.10	Operazioni con investimenti strutturali	5	5	10
	SRD03.F.11	Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l'ambiente tra cui intervento in materia di: a) acquisto di attrezzature di classe energetica a minor impatto ambientale; b) utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili; c) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza termica; d) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica.	5	5	
				100	100

CASI DI EX-AEQUO - In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società con preferenza ai soggetti più giovani. In caso di ulteriore priorità si

fa riferimento alla data di presentazione delle domande di sostegno (rilascio informatico) con preferenza alle domande rilasciate prima.

- 1- Codice criterio SRD03.A.1.A: **“Investimenti relativi all'avvio di nuovi servizi multifunzionali e/o all'ampliamento dei servizi multifunzionali offerti.”**

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono investimenti per l'avvio di nuovi servizi multifunzionali non precedentemente svolti dall'azienda e/o dall'ampliamento di servizi esistenti (es. aumento posti letto o posti tavola) senza che questi abbiano sostituito altri servizi. Detti investimenti devono essere chiarimenti descritti nella relazione tecnica e riportati nel "piano degli investimenti " del BPOL.

- 2- Codice criterio SRD03.A.2.A, SRD03.A.2B, SRD03.A.2C, SRD03.A.2D, SRD03.A.2E.
“Progetti che prevedono investimenti per attività: agrituristiche, di fattoria didattica, oleoturismo, enoturismo e per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.”

La priorità è riconosciuta in funzione dell’investimento che viene proposto. L’attribuzione del punteggio viene effettuata in applicazione del principio della prevalenza economica dell’investimento sul totale degli investimenti richiesti e non è cumulabile. Il punteggio deve coincidere necessariamente con uno dei punteggi previsti nei criteri SRD03.A.2A, SRD03.A.2B, SRD03.A.2C, SRD03.A.2D, SRD03.A.2E. Detti investimenti devono essere chiarimenti descritti nella relazione tecnica e riportati nel "piano degli investimenti" del BPOL.

- 3- Codice criterio SRD03.A.3A **“Iscrizione al Portale della Diversificazione (art. 11 L.R. 14/2023) “**. La priorità è attribuita nel caso in cui l'impresa risulta iscritta al Portale.

- 4- Codice criterio SRD03.B.4 A, SRD03.B.4B1, SRD03.B.4C1. **“Azienda ubicata in area B, C e D”.**

La premialità, nel caso di operazioni con investimenti strutturali, viene riconosciuta in funzione dell'ubicazione degli immobili ove viene realizzato l'investimento. Nel caso di investimenti non strutturali si prendono a riferimento gli immobili ove gli stessi vanno ricondotti. Per l'attribuzione della priorità e del relativo punteggio si applica il principio della prevalenza territoriale (51%) degli immobili ove vengano realizzati gli investimenti.

- 5- SRD03.B.5A. **“Aziende ubicate in Aree Naturali Protette ricadenti nel territorio regionale e siti della Rete Natura 2000”.**

La premialità viene riconosciuta alle aziende ubicate in aree naturali protette (ivi incluse quelle statali) e in siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio regionale. Nel caso di operazioni con investimenti strutturali, è riconosciuta in funzione dell'ubicazione degli immobili ove viene realizzato l'investimento. Nel caso di investimenti non strutturali si prendono a riferimento gli immobili ove gli stessi vanno ricondotti. Per l'attribuzione della priorità e del relativo punteggio si applica il principio della prevalenza territoriale (51%) degli immobili ove vengano realizzati gli investimenti.

- 6- SRD03.C.6. **“Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta (biologico, DOP/IGP, SQNPI, ecc.)”.**

La priorità è attribuita a quelle aziende che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultano assoggettate ad un Sistema di Qualità riconosciuta. L'azienda dovrà risultare assoggettata ad un sistema di qualità riconosciuto almeno sino alla completa realizzazione degli investimenti programmati e finanziati. La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno il 51% della superficie aziendale riconducibile al sistema di qualità riconosciuto risulta assoggettata al sistema di controllo, rispetto alla SAU totale aziendale.

Qualora il prodotto con denominazione di origine non sia direttamente correlabile alla superficie aziendale, come nel caso di prodotti di natura zootecnica, si prende a riferimento la SAU aziendale destinata all'allevamento, quale ad esempio le superfici foraggere destinate all'alimentazione del bestiame. Le modalità di calcolo prese in conto per la dimostrazione del possesso del requisito dovranno essere specificate nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno.

7- SRD03.D.7. “Aziende che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l'INPS”.

La priorità è attribuita alle aziende che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l'INPS.

Per il riconoscimento della priorità è necessario che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, l'azienda agricola abbia dato la propria adesione mediante richiesta di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, presentando domanda online sul portale INPS. L'impresa deve comunque risultare iscritta alla Rete al primo pagamento ed il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

8- SRD03.E.8. “Agricoltori con età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti”.

La priorità è attribuita ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda di sostegno hanno un'età anagrafica compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti).

9- SRD03.F. 9A , SRD03.F. 9B, SRD03.F. 9C. “Investimenti con un elevato livello di sostenibilità finanziaria - SCAGLIONE 1; - SCAGLIONE 2- SCAGLIONE 3”.

La priorità è attribuita alle aziende che realizzano dei piani di sviluppo aziendale con un alto livello di sostenibilità economico-finanziaria. Per l'attribuzione del punteggio si tiene conto delle performance dell'azienda verificate e valutate sulla base delle informazioni presenti nel BPOL e descritte nella relazione tecnica e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento programmato. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti, ovvero 5, 10 o 15 punti.

Scaglione	Punteggio	Valore di FCFE anno N
1	5	$FCFE_{\text{pon}} > 1,20 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFRN})$
2	10	$FCFE_{\text{pon}} > 1,60 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFRN})$
3	15	$FCFE_{\text{pon}} > 2,00 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFRN})$

10- SRD03.F.10. “Operazioni con investimenti strutturali”.

La priorità è attribuita nel caso in cui l'operazione prevede investimenti strutturali relativi alla rifunzionalizzazione di edifici o parte di essi presenti all'interno dell'azienda agricola, anche attraverso la demolizione e ricostruzione e accorpamento delle volumetrie di edifici esistenti, che non occupano nuovo suolo agricolo. Per il riconoscimento del criterio, gli investimenti

devono rappresentare almeno il 51% di quelli complessivi, al netto delle spese generali. Gli stessi devono essere chiarimenti descritti nella relazione tecnica e riportati nel "piano degli investimenti " del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere descritte e valutati gli effetti sulla gestione aziendale.

- 11-SRD03.F.11. **“Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e l'ambiente tra cui intervento in materia di:**
- a) acquisto di attrezzature di classe energetica a minor impatto ambientale;**
 - b) utilizzo di materiali da costruzione ecocompatibili;**
 - c) utilizzo di materiali da costruzione per il miglioramento dell'efficienza termica;**
 - d) acquisto di attrezzature volte al miglioramento dell'efficienza termica. “**

La priorità è attribuita nel caso in cui l'operazione prevede investimenti che si ispirano ai criteri di sostenibilità ambientale e che comportano una ricaduta positiva sull'ambiente ed in particolare investimenti tra quelli richiamati nella descrizione del criterio.

Detti investimenti devono rappresentare almeno il 51% di quelli complessivi, al netto delle spese generali. Gli stessi devono essere chiarimenti descritti e riportati nel ""piano degli investimenti "" del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere descritte e valutati gli effetti sulla gestione aziendale evidenziando le ricadute positive sul clima e l'ambiente.

Il punteggio assegnato ad una operazione in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno non potrà essere superiore a quello dichiarato nella domanda stessa.

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno è un documento informatizzato tramite cui il soggetto richiedente esprime la volontà di accedere agli aiuti previsti dal CSR 2023-2027. Essa contiene, tra l'altro, le informazioni relative al soggetto richiedente, alla sua azienda, agli investimenti proposti e l'importo richiesto dell'aiuto, ed è corredata della documentazione prevista nel bando.

Il soggetto richiedente, dopo aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale di cui al paragrafo 8 delle *"Disposizioni comuni"*, compila e presenta la domanda di sostegno utilizzando esclusivamente l'applicativo presente sul portale SIAN, messo a disposizione dall'OP AGEA all'indirizzo Internet <https://www.sian.it>, secondo le modalità definite nello specifico Manuale Utente, disponibile sullo stesso sito nella sezione Home › Utilità › Download › Documentazione › Manuali Sviluppo Rurale 2023-2027 Interventi NON SIGC.

La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password). L'interessato deve pertanto preventivamente accreditarsi sul SIAN e aderire esplicitamente alla firma elettronica delle domande, effettuando la procedura di registrazione in maniera autonoma oppure avvalendosi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).

Per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente può procedere seguendo una delle seguenti opzioni:

- a) avvalendosi di un CAA. L'eventuale autorizzazione al CAA alla tenuta del proprio fascicolo aziendale contempla anche la delega alla presentazione della domanda di sostegno ai sensi del CSR;
- b) delegando un altro soggetto utilizzando modelli per la delega da parte del richiedente e per l'accreditamento del delegato resi disponibili sul portale "LAZIO EUROPA", nella sezione "CSR FEASR" raggiungibile all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it>.
La delega deve essere sottoscritta e inviata a uno degli indirizzi PEC riportati sul relativo modello, al massimo non oltre i 5 giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando, unitamente alla scansione dei documenti di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
- c) direttamente, per proprio conto. Il richiedente, in sede di accreditamento al portale SIAN, o successivamente, potrà richiedere l'attivazione del servizio "Compilazione Misure Strutturali" e accedere direttamente alla compilazione della domanda di sostegno.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si assume, ai sensi e per effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni, degli obblighi e degli impegni previsti nel modulo di domanda.

Tutti i documenti da presentare a corredo della domanda di sostegno devono essere preventivamente convertiti in formato PDF.

I documenti ed elaborati progettuali per i quali è richiesta la firma di un tecnico abilitato, dovranno essere sottoscritti dallo stesso tecnico con apposita firma digitale.

Il soggetto richiedente deve provvedere alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti e delle dichiarazioni/autocertificazioni da lui prodotte. Nel caso il richiedente non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare la scansione degli stessi documenti sottoscritti con firma autografa e di un documento di riconoscimento in corso di

validità (fronte/retro). In tal caso, il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando pubblico deve avvenire entro le ore 23.59 del 05 febbraio 2027.

La data di presentazione corrisponde a quella del "rilascio informatico" sul SIAN, che attribuisce alla domanda di sostegno un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

10.1. Controllo amministrativo

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno, l'Autorità di Gestione Regionale (AdGR), su proposta del Responsabile Unico di Intervento (RUI), approva l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciato informatico) e definisce le modalità operative per lo svolgimento delle istruttorie di ammissibilità ai sensi della L. 241/90 e successive mm. e ii.

Le domande di sostegno, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti di accesso ai benefici, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi definiti dal sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI) per il presente bando.

L'attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite, l'eventuale documentazione integrativa acquisita dal richiedente e le misure adottate in caso di constatazione di discrepanze sono registrate sul portale SIAN dell'Organismo Pagatore (SIAN).

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno e le altre dichiarazioni garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal PSP o dal CSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, Aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

Durante la fase istruttoria, i riscontri e gli accertamenti includono una verifica formale della domanda e della documentazione a corredo, con l'obiettivo di condurre una valutazione tecnica della conformità del progetto agli obiettivi e finalità dell'intervento, stabilendo l'ammissibilità e la congruità delle spese, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la valutazione dei criteri di selezione.

Nello specifico, il controllo amministrativo in questa fase coprirà i seguenti aspetti:

- a) il rispetto dei termini e delle scadenze stabilite per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- b) l'utilizzo esclusivo dell'applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN per la presentazione (rilascio informatico) della domanda;
- c) la verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per cui si richiede il sostegno;
- d) l'adeguatezza dei punteggi assegnati secondo i criteri di selezione;
- e) l'ammissibilità e la ragionevolezza delle voci di spesa;
- f) la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, con il rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- g) l'applicazione del principio dell'unicità del finanziamento;
- h) il rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento previsti dal programma;
- i) la conformità dell'operazione con la legislazione vigente, sia unionale che nazionale, e con gli obblighi del programma, inclusi quelli relativi agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e alle altre norme e requisiti obbligatori;
- j) l'allineamento del progetto con gli obiettivi e le finalità previste dall'intervento.

I requisiti per l'ammissibilità delle domande di sostegno e la formazione della graduatoria, fatte salve le deroghe espressamente previste nel bando pubblico, devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle domande di sostegno.

Saranno ritenute non ammissibili e, pertanto, non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate o "rilasciate" utilizzando applicativi informatici o modalità differenti da quelli previsti e operativi sulla piattaforma informatica predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo stabilito all'articolo 9 del presente bando;
- presentate da soggetti privi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal bando;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal bando;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità dell'intervento;
- corredate da documenti e allegati che non soddisfano, per qualità e contenuto, i requisiti richiesti, salvo integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione;
- corredate da documenti non conformi a quanto stabilito dal bando;
- errate, salvo in caso di errori palesi e sanabili, in conformità alle condizioni previste dal bando.

In ottemperanza all'articolo 10-*bis* della Legge 241/90 e successive modifiche, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione formale dei provvedimenti di non ammissibilità, comunicherà al soggetto richiedente, tramite posta certificata (PEC), i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. Il richiedente avrà 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare eventuali osservazioni, corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o di decorrenza del termine disposto. Del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni è data ragione nel provvedimento finale di diniego.

Nell'ambito del sistema di controllo e vigilanza sull'attuazione del presente intervento, è attivato, a livello centrale, un sistema di supervisione.

10.2. Modalità di formazione della graduatoria

Successivamente all'approvazione dell'elenco delle domande presentate:

- a. qualora l'importo del sostegno complessivamente richiesto sia inferiore alla dotazione assegnata, l'AdGR, su proposta del Referente Unico dell'Intervento (RUI), provvede ad autorizzare il finanziamento di tutte le domande di sostegno di quel comparto che saranno dichiarate ammissibili a seguito dei successivi controlli amministrativi. Tale disposizione comporta che è possibile procedere alla concessione del sostegno ai singoli beneficiari dopo la conclusione, con esito positivo, del controllo amministrativo delle rispettive domande, senza attendere la conclusione delle istruttorie di tutte le domande presentate per il bando;
- b. se l'importo del sostegno complessivamente richiesto è superiore alla relativa dotazione finanziaria, il RUI predispone una "*graduatoria provvisoria*" nella quale le domande di sostegno presentate sono riportate in ordine decrescente in base alle priorità e ai punteggi dichiarati dai soggetti richiedenti nella domanda di sostegno come risultanti dall'autovalutazione del progetto, sulla base dei dati e delle informazioni presenti nel

sistema elettronico di gestione (applicativo SIAN) al momento della presentazione della domanda.

Nel rispetto del principio di economicità del procedimento amministrativo, i controlli amministrativi sono avviati, in una prima fase, per le sole domande che risultano collocate in posizione utile nella graduatoria provvisoria fino alla concorrenza del limite delle risorse stanziato. L'AdGR può tuttavia stabilire di istruire domande di sostegno per un importo che superi lo stanziamento assegnato al bando allo scopo di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate.

Per le domande di sostegno ricomprese nell'universo di quelle utilmente collocate in graduatoria provvisoria, dichiarate ammissibili e finanziabili al termine dei controlli amministrativi, si può procedere, in analogia alle domande di sostegno di cui alla lettera A, alla concessione del sostegno senza attendere la conclusione dei controlli delle restanti domande in graduatoria provvisoria.

Come già specificato in precedenti articoli del presente bando pubblico non è consentito in alcun caso, nelle fasi successive alla presentazione ("rilascio informatico") della domanda di sostegno, l'attribuzione di priorità e punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione.

Alla conclusione dei controlli amministrativi delle domande di sostegno finanziate secondo quanto specificato alla lettera b, è predisposta una graduatoria regionale finale in cui le domande sono elencate in ordine decrescente sulla base del punteggio definitivo riconosciuto nel controllo amministrativo.

La graduatoria regionale finale è adottata entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle domande di sostegno.

La graduatoria finale delle domande ammesse e finanziate, l'elenco delle domande ammissibili non finanziabili per carenza di risorse, l'elenco delle domande non ammissibili sulla base degli esiti dei controlli amministrativi, con indicazione dei motivi di esclusione e del mancato accoglimento delle eventuali controdeduzioni da parte del richiedente, e l'elenco delle domande non istruite in applicazione della procedura prevista alla lettera b), sono approvati con determinazione dirigenziale dell'AdGR, su proposta del RUI, da pubblicarsi sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

In ogni caso, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse in aggiunta allo stanziamento iniziale assegnato al presente bando, queste verranno utilizzate per finanziare ulteriori domande ammissibili inizialmente non finanziate per carenza di risorse.

10.3. Concessione del sostegno

Per le domande ammesse a finanziamento, il dirigente della struttura regionale responsabile del procedimento della domanda di sostegno emette il provvedimento di concessione, che viene trasmesso via PEC al beneficiario. Quest'ultimo deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo alla struttura che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito sia in termini di finanziamento concesso, sia in termini di prescrizioni, entro 15 giorni dalla notifica.

Il provvedimento di concessione contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) l'intestazione, che contiene l'indicazione della struttura che lo emette, del riferimento al CSR della Regione Lazio 2023-2027, dell'intervento finanziato, degli estremi del bando,

della denominazione e CUAA del beneficiario, del codice della domanda di sostegno e del codice CUP di cui al paragrafo 9.3.3.6 delle “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali*”;

- b) le premesse, in cui sono specificati gli atti regionali in base ai quali il provvedimento è adottato e le motivazioni che determinano la concessione del sostegno, con particolare riguardo al rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e alla verifica dei criteri di selezione;
- c) il dispositivo, in cui è espressa la decisione dell'autorità competente di concedere il sostegno ed è riportato il quadro economico dettagliato dell'operazione finanziata, con indicazione delle spese ammesse (tipologia e importo) e dell'entità del sostegno pubblico, in coerenza con la classificazione adottata nell'ambito del sistema di gestione informatico;
- d) la descrizione di tutti gli impegni e gli obblighi che il beneficiario è tenuto a rispettare a seguito dell'accettazione del provvedimento di concessione;
- e) il riferimento alle norme che disciplinano l'applicazione del sistema dei controlli e delle sanzioni in caso di inadempienza agli impegni e agli obblighi di cui alla lettera d);
- f) l'indicazione del termine per il completamento dell'intervento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- g) il richiamo alle “*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali*” e al presente bando, per gli adempimenti non contemplati nel provvedimento di concessione.

In tutti i casi, prima del rilascio del provvedimento di concessione, l'ufficio istruttore verifica che l'impresa beneficiaria sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05. La regolarità contributiva è attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o documento equipollente.

10.4. Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe

Il termine massimo per il completamento di un'operazione ammessa a finanziamento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo decorre dalla data di notifica della concessione del sostegno ed è così disciplinato:

- 1. nove mesi per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti mobili e altre dotazioni della stessa natura;
- 2. diciotto mesi per la realizzazione di opere e l'installazione di impianti tecnologici di produzione;

Qualora un'operazione includa entrambe le tipologie di investimento previste ai punti 1 e 2, il termine massimo per il completamento corrisponde a quello previsto al punto 2.

La data di completamento dell'operazione coincide pertanto con la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo, corredata della documentazione di rendicontazione prevista dal presente bando.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'ufficio istruttore e deve essere corredata della relativa documentazione giustificativa, nonché di una relazione che descriva lo stato di avanzamento dell'operazione.

L'ufficio istruttore verifica le motivazioni dichiarate dal beneficiario e gli comunica la concessione della proroga o il diniego.

10.5. Variazioni in corso di realizzazione

Per l'autorizzazione di eventuali modifiche apportate all'operazione approvata si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 9.7 delle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”* di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024.

Le varianti in corso d'opera debbono essere richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alla domanda di sostegno.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti (BPOL) redatto utilizzando la piattaforma della Rete Rurale ISMEA, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

La struttura competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposti; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all'operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non subisca una rimodulazione tale da determinare l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande ammesse a finanziamento.

L'Ufficio Regionale competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Articolo 11

Modalità di presentazione delle domande di pagamento

Il sostegno spettante al beneficiario dopo l'ammissione a finanziamento è erogato dall'Organismo Pagatore (OP) AGEA a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento.

Le domande di pagamento sono compilate e presentate utilizzando esclusivamente lo specifico modulo informatico predisposto dall'OP AGEA e implementato nell'apposito applicativo del portale SIAN messo a disposizione all'indirizzo Internet: <https://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, secondo le modalità definite nel relativo Manuale Utente, anche questo disponibile sul SIAN. La data di presentazione corrisponde a quella del “rilascio informatico” da parte del sistema SIAN, che attribuisce a ciascuna domanda di pagamento un protocollo di ricezione e un codice unico di identificazione.

La domanda di pagamento può essere presentata per:

- l'anticipo;
- l'acconto;
- il saldo.

11.1. Controllo amministrativo delle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento e le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti ai fini del percepimento del sostegno, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Tali controlli sono effettuati su delega dell'Organismo Pagatore AGEA, a cui la regolamentazione comunitaria ne attribuisce la competenza.

L'attività di controllo, i risultati delle verifiche eseguite e le misure adottate in caso di constatazione di discrepanze sono registrate in un'apposita check-list del controllo amministrativo della domanda di pagamento.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- c) del rispetto degli impegni assunti e degli obblighi applicabili all'operazione stabiliti dalla legislazione unionale e regionale di riferimento.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare il sopralluogo se l'operazione consiste esclusivamente in investimenti relativi a macchine e attrezzature mobili e fisse. Il sopralluogo deve essere comunque sostituito dall'esame di prove documentali ritenute pertinenti in relazione al tipo di investimento realizzato, incluse le fotografie geolocalizzate, i filmati e l'utilizzo di nuove tecnologie o altre prove affidabili, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono offrire un sufficiente livello di garanzia e consentire di trarre conclusioni soddisfacenti per l'esito del controllo perché in grado di sostituire le informazioni che normalmente si ricaverebbero dal sopralluogo.

Il soggetto incaricato di svolgere il controllo amministrativo della domanda di pagamento deve essere diverso da quello che ha svolto il controllo amministrativo della domanda di sostegno.

11.2. Pagamento dell'anticipo

In applicazione del presente bando, il beneficiario può richiedere il pagamento di un anticipo fino al 50% del contributo concesso.

Il versamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo dell'anticipo stesso, che consenta l'escussione diretta di tale importo qualora il diritto all'anticipo non venga successivamente riconosciuto. La garanzia è prestata a favore dell'OP AGEA dai soggetti che ne sono abilitati al rilascio, conformemente al modello reso disponibile dallo stesso OP.

La suddetta garanzia è svincolata quando è accertato il diritto all'attribuzione definitiva dell'importo anticipato.

Nel caso il beneficiario che ha ricevuto l'anticipo decada dal diritto al sostegno, per sua rinuncia o a seguito di un controllo, è avviato immediatamente il procedimento di incameramento della garanzia.

11.3. Pagamento dell'acconto

È inoltre prevista la possibilità di erogare acconti a seguito della presentazione di stati di avanzamento degli investimenti ammessi.

Nel caso non sia stato percepito l'anticipo, l'acconto può essere richiesto solo se l'operazione presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile.

Per le operazioni che prevedono il pagamento del sostegno in base alle spese effettivamente sostenute, l'importo minimo della spesa ammissibile ai fini della concessione dell'acconto deve essere comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

Se il beneficiario ha percepito l'anticipo, può richiedere e ottenere il pagamento dell'acconto a condizione che dimostri:

- uno stato di avanzamento dell'operazione pari al 50% del costo totale ammesso, più la quota relativa all'acconto richiesto;
- di aver effettuato pagamenti per almeno il 50% del costo totale ammesso.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo erogato non può superare il 90% del contributo concesso.

Per le operazioni con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000,00 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

11.4. Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione degli investimenti effettivamente realizzati a seguito della concessione del sostegno.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro il termine massimo stabilito secondo quanto riportato al pertinente paragrafo del presente bando.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori alla data fissata per la conclusione dei lavori.

La presentazione oltre il termine concesso per la conclusione dei lavori comporta l'applicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) definite dal sistema dei controlli.

La Direzione Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia Pesca e Foresta provvede:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare le check-list presenti nell'applicativo SIAN nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Gli incaricati del procedimento istruttorio ai sensi della Legge 241/1990 notificano gli esiti istruttori tramite PEC al beneficiario. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo alla struttura competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi quindici (15) giorni.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

11.5. Documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute

Ai fini della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, in sede di presentazione della domanda di pagamento di acconto e saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- relazione con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- fatture quietanzate; in caso di fatturazione elettronica, allegare anche dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che i relativi file xml o pdf siano stati depositati dal beneficiario al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati, come dettagliati nella domanda di pagamento;
- quadro economico;
- nel caso della presentazione della domanda di saldo idonei titoli di inizio attività e agibilità e agibilità dei locali qualora non ricorra l'applicazione del Procedimento Unico;
- nel caso della presentazione della domanda di saldo contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- certificati di conformità e scheda tecnica per i macchinari acquistati (ove previsto);
- dossier fotografico concernente gli investimenti realizzati;
- di iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività multifunzionali di cui all'art. 2 quater della L.R. n. 14/2006;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

11.6. Parziale realizzazione dell'operazione

Le verifiche di accertamento finale, svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento *del saldo* finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate, in termini finanziari, inferiori al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronunzia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può esser richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati. Rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

11.7. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Per le modalità di pagamento delle spese relative all'operazione finanziata, si rinvia al paragrafo 11.8 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali" (Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento).

11.8. Obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario

Per gli obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario di un sostegno agli investimenti si rinvia all'articolo 12 delle "*Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali*".

Maggiori dettagli in merito alle azioni informative da parte del beneficiario saranno forniti attraverso specifiche linee guida adottate dall'Autorità di gestione e pubblicate sul portale Lazio Europa (<https://www.lazioeuropa.it/>), nella sezione riservata al CSR 2023-2027.

11.9. Controllo in loco

Le domande di pagamento presentate dal beneficiario sono sottoposte a controllo in loco da parte dell'Organismo Pagatore (OP) AGEA, sulla base di un idoneo campione. Tali controlli sono eseguiti prima del versamento del saldo finale e garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

I controlli in loco verificano, in particolare, che le operazioni siano attuate in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo.

Il controllo in loco comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda stessa, sulla base dei dati anche tenuti da terzi, sulla base dei

documenti commerciali e, se del caso, dei registri contabili o comunque sulla base dei documenti giustificativi dell'importo indicato nella Domanda di Pagamento.

Il controllo in loco verifica inoltre che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella Domanda di Sostegno e per la quale lo stesso è stato concesso.

Articolo 12

Stabilità delle operazioni e controllo ex post

Per le operazioni connesse a investimenti, il beneficiario deve assicurare il rispetto del periodo di stabilità dell'operazione, inteso come intervallo di tempo in cui non sono ammesse:

- la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui è stata finanziata;
- il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il periodo di stabilità delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento è di durata pari a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Successivamente alla erogazione del saldo finale, le operazioni sono sottoposte a controlli ex post sulla base di un idoneo campione.

Se nel corso del controllo ex post viene accertato il mancato rispetto del periodo di stabilità dell'operazione e di altri impegni ex post, il sostegno totale pagato per l'operazione è recuperato in proporzione al periodo di inadempienza.

Articolo 13

Applicazione di sanzioni e reclami

In caso di accertamento di inadempienze da parte dei beneficiari, ovvero la mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e da quella nazionale, nonché dal PSP o dal CSR e dal presente bando, si applicano riduzioni del sostegno richiesto o concesso la cui entità è determinata in proporzione alla gravità, portata e durata delle inadempienze rilevate, fino ad arrivare alla decadenza totale della domanda di sostegno, con recupero degli importi erogati.

L'Autorità di Gestione Regionale provvederà, in linea con i principi generali e i riferimenti normativi specificati nel paragrafo 10.4 delle "Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali", a definire le modalità di accertamento delle inadempienze e di calcolo delle riduzioni da applicare.

Inoltre, se il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

I reclami sono gestiti in coerenza con la L. 241/1990 e ss. mm. ii. ove è previsto che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

In ogni caso, oltre alla garanzia di partecipazione al procedimento ed alla possibilità di reclami nel corso dell'iter istruttorio, contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso dinanzi al

T.A.R. e al Presidente della Repubblica, oppure al Giudice ordinario, in funzione della tipologia dell'atto/provvedimento. Quest'ultimo deve contenere sempre l'indicazione delle modalità di proposizione del ricorso.

Articolo 14 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, al PSP, al CSR 2023-2027 della Regione Lazio, alle *“Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali”* dello stesso CSR, approvate con determinazione n. G14863. del 10/11/2024 e a ogni altra disposizione attuativa successivamente adottata dall'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 e dall'Organismo Pagatore.

Articolo 15 **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Si rimanda al seguente link: <https://www.lazioeuropa.it/app/uploads/2026/03/Informativa-Privacy-CSR-2026-03.pdf>

ALLEGATO 1_Dichiarazione sostitutiva_Regime in “de minimis”
ALLEGATO 2_Dichiarazione sostitutiva_Cantierabilità
ALLEGATO 3_Dichiarazione sostitutiva di certificazione Antimafia